



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. PER IL SERVIZIO E.D.M. (EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI) PER L'ANNO 2021.	<i>Nr. Progr.</i>	135
	<i>Data</i>	15/12/2020
	<i>Seduta NR.</i>	48

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, IN VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. PER IL SERVIZIO E.D.M. (EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI) PER L'ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21.10.2014, che approvava lo schema di statuto e la documentazione di corredo della costituenda Azienda per la gestione associata dei servizi socio-educativi nell'ambito territoriale del legnanese;

Dato atto che presso lo Studio Notarile Zambon di Legnano in data 9.12.2014, con atto n. 52.425 rep. n. 5415 è stata costituita l'Azienda Speciale Consortile "So.Le.", ente strumentale dei Comuni del Legnanese tra cui il Comune di Busto Garolfo;

Considerato che nel 2017 il Comune di Busto Garolfo ha affidato ad Azienda So.Le il servizio di educativa domiciliare minori (EDM), per un anno in forma sperimentale, e successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.01.2018, è stato confermato l'affidamento del servizio al buon esito della sperimentazione, approvando nuovo contratto di servizio sino al 31.12.2020;

Vista la necessità di dare continuità al servizio EDM con l'affidamento ad Azienda So.Le in quanto la gestione aziendale è garanzia di stabilità nella presa in carico professionale dei minori e delle loro famiglie in situazioni familiari con difficoltà socio educative complesse, in taluni casi anche con l'intervento dell'Autorità giudiziaria, e detto che tale valore si esprime anche attraverso l'équipe multiprofessionale, formata e con competenze specialistiche, che effettua la presa in carico dei progetti educativi e ne monitora il buon andamento;

Visto lo schema di contratto di servizio per l'anno 2021, allegato al presente atto, pervenuto in data 10.12.2020 n. prot. 25659, che all'art. 4 rimanda al preventivo annuale per le definizioni del costo orario che per il 2021 è pari ad € 24,75;

Considerato che il predetto contratto comporta una spesa per l'anno 2021 stimata in € 30.000,00, somma che trova la necessaria disponibilità al cap. 10454/283 codice U.1.04.03.02.001, della Missione 12 programma 5;

Visti gli art.42 e 114 del Dlgs 267/2000 e richiamato in particolare l'art. 5 "principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico", che definisce le tipologie dell'affidamento in house derogando al principio di evidenza pubblica;

Visto l'art. 16 "Giunta Comunale" dello Statuto del Comune di Busto Garolfo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 17.01.2017;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il contratto di servizio tra Comune e Azienda Speciale Consortile So.Le., del Servizio di educativa domiciliare minori (EDM) dal 1.1.2021 al 31.12.2021, che viene allegato alla presente deliberazione;

2. di dare atto che, in dipendenza ed in applicazione della presente deliberazione, la Responsabile dell'Area Promozione della Persona provvederà con propria Determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa di € 30.000,00 per l'annualità 2021, con imputazione al capitolo 10454/283 codice U.1.04.03.02.001 della Missione 12 programma 5, dando atto che l'importo sarà suscettibile di variazione con l'approvazione del bilancio 2021.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'articolo 134 – 4° comma – del T.U. 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 135 DEL 15/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **135** del **15/12/2020**

OGGETTO

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. PER IL SERVIZIO E.D.M. (EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI) PER L'ANNO 2021.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 14/12/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
PAOLA BOTTAZZI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 14/12/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

COMUNE DI _____

E

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE.

**PER IL SERVIZIO
EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI**

Periodo: 01/01/2021 – 31/12/2021

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

ART. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 4 – COSTI DEL SERVIZIO E VOLUMI DI ATTIVITÀ

ART. 5 – CONTRIBUTI REGIONALI

ART. 6 – INTEGRAZIONI FINANZIARIE DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI

ART. 7 – SISTEMA INFORMATIVO DEL SERVIZIO

ART. 8 – GESTIONE DEL BUDGET

ART. 9 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

ART. 10 – TARIFFE ALL'UTENZA E CASISTICHE PARTICOLARI

ART. 11 - RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI

ART. 12 – ALTRI OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI

ART. 13 – RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

ART. 14 – CONTROVERSIE

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 17 – REGIME FISCALE

CONTRATTO DI SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (E.D.M.)
--

L'anno _____ (_____) addì _____ (_____) del mese di _____, fra il Comune di _____, (C.F./P.I. _____), rappresentato da _____, nato/a _____ domiciliato per la carica presso la sede municipale, che interviene in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta

E

l'Azienda Speciale Consortile "SO.LE.", avente sede legale in LEGNANO, Piazza San Magno, 9 – C.F. 92049320150 e P.IVA 08868510960 – che di seguito sarà chiamata Azienda – qui rappresentata dal rappresentante legale DOTT.SSA DONATA NEBULONI, che interviene nell'interesse dell'Azienda;

PREMESSO CHE:

- L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SO.LE." (per brevità di seguito denominata AZIENDA) è stata costituita in data 9 DICEMBRE 2014 con atto n.52.425 rep.e n. 5415 di raccolta presso lo Studio notarile Zambon via Nino Bixio, 7 in Legnano ed il Comune in atto ne partecipa con una propria quota;
- L'AZIENDA si configura come ente strumentale degli enti locali aderenti, tra i quali figura il Comune in atto, ed è munita di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dai Consigli Comunali dei Comuni consorziati;
- Il presente contratto di servizio ha la funzione di disciplinare i rapporti tra il Comune indicato in atto e L'AZIENDA in relazione alla gestione dei servizi affidati e ai rapporti finanziari tra le parti, in conformità a quanto previsto dallo statuto e dal programma operativo approvati dall'Assemblea consortile;

PRESO ATTO DEI SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI:

- **DPR 616/77** in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;
- **D. Lgs. 112/98**, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della Legge 57/97;
- **L. 328/2000**, art. 6, che prevede che i Comuni, adottando il Piano di Zona, determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi ad essi attribuiti;
- **D.L.vo 267/2000 (TUEL)**, che definisce la forma associativa dell'azienda consortile istituita ai sensi dell'art. 114;
- **D.P.C.M. 14 febbraio 2001** "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

- **Legge Regionale 3/2008**, art. 13, che individua nei Comuni singoli o associati i titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale i quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di governo della rete di interventi e servizi alla persona;
- **D.C.R. 88/2010** di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014;
- **D.G.R. 2505/2011** recante le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012/2014;
- **D.C.R. 78/2013** recante il programma regionale di sviluppo della X Legislatura che prevede il riordino del Welfare regionale;
- **D.G.R. n. 116/2013** recante le determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e delle fragilità;
- **DGR 974/2013** recante le determinazioni per la ripartizione del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013;
- **Circolare regionale n. 1/2014** recante le indicazioni attuative della DGR 856/2013 "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili, in attuazione della DGR 116", e della DGR 740/2013 "Approvazione del programma operativo regionale in materia di gravi e gravissime disabilità di cui al Fondo Nazionale per la Non autosufficienza 2013";
- **D.G.R. n. 2941/2015**, recante le Linee Guida per la formazione dei Piani di Zona 2015/2017

ATTESO CHE:

- in data 9 dicembre 2014 gli 11 Comuni dell'Ambito territoriale legnanese, con l'eccezione del Comune di Nerviano, hanno costituito una azienda speciale per la gestione associata dei servizi socio assistenziali, la cui attività è finalizzata alla promozione dei servizi sociali in forma consortile, alla razionalizzazione gestionale e alla riduzione dei costi operativi;
- il Comune stipulante, con apposito atto, ha formalizzato la prosecuzione/trasferimento all'Azienda della gestione del Servizio di che trattasi;
- come previsto dal TUEL 267/2000, si procede alla predisposizione tra azienda e Comuni di appositi contratti di servizio allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;
- le norme vigenti in relazione ai servizi in oggetto consentono agli enti locali l'affidamento cosiddetto "in house" dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;

DATO ATTO CHE:

- il Comune ha sottoscritto per il triennio precedente un Contratto di Servizio aderendo alla gestione associata del SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI;
- l'A.S.C. SO.LE. ha istituito un'apposita EQUIPE AZIENDALE MULTIPROFESSIONALE, composta dalle figure di Assistente Sociale e Pedagogista con funzioni di direzione tecnica e coordinamento del servizio, nonché di controllo sulla qualità, coadiuvati da personale amministrativo con compiti di gestione del SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE, basato sulla tecnologia informatica distribuita presso i Comuni associati in

modalità web, secondo le caratteristiche tecnologiche tipiche delle soluzioni operative nel tempo adottate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l'affidamento all'Azienda So.Le. del Servizio di EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (E.D.M.). L'affidamento avviene con le modalità definite negli articoli seguenti e dalle LINEE GUIDA DEL SERVIZIO, che contengono sinteticamente le seguenti tematiche:

- le caratteristiche di funzionamento del medesimo, quali le condizioni soggettive ed i requisiti di accesso alle prestazioni;
- gli standard, la tipologia e le caratteristiche delle prestazioni;
- la logistica e l'organizzazione del servizio.

Le suddette LINEE GUIDA hanno lo scopo di sancire gli strumenti di organizzazione e di gestione del servizio EDM aziendale.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre 2021.

ART. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La gestione del servizio avviene secondo le modalità organizzative definite dalle LINEE GUIDA DEL SERVIZIO di cui all'art. 1. In via di principio la conduzione avviene con le modalità che l'Azienda e il Comune ritengono più rispondenti agli obiettivi di supporto educativo e di monitoraggio delle situazioni di fragilità del minore e della sua famiglia, in quanto coerenti con gli obiettivi economici e di sostenibilità del servizio.

Il Comune indica all'Azienda un proprio responsabile che provvede a segnalare al referente aziendale il numero dei minori presi in carico e il monte ore effettivo per ogni progetto individuale, così da favorire un ordinato svolgimento delle attività educative nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti dal presente contratto.

ART. 4 – COSTI DEL SERVIZIO E VOLUMI DI ATTIVITÀ

I Comuni associati assicurano all'Azienda la copertura dei costi di produzione diretti e indiretti del servizio, così che l'Azienda possa conseguire il pareggio di bilancio. Il costo orario convenzionale omnicomprensivo del servizio è stabilito nel PREVENTIVO DI SERVIZIO ANNUALE, che riporta le ore annue a contratto e il corrispondente budget annuale stanziato dal Comune. Il costo orario omnicomprensivo del servizio è indicato nel tariffario in calce al contratto.

ART. 5 – CONTRIBUTI REGIONALI (FONDO SOCIALE REGIONALE)

I contributi erogati dalla Regione a valere sul Fondo Sociale Regionale (Ex Circolare 4) a sostegno parziale dei costi sostenuti dall'ente titolare della funzione competono al Comune. L'Ufficio di Programmazione Zonale del Piano di Zona provvede annualmente – su indicazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito - ad erogare il contributo spettante a ciascun Comune, sulla base dei criteri di riparto stabiliti dall'Assemblea distrettuale. I Comuni iscrivono tale contributo tra le entrate del loro bilancio. L'Azienda non ha competenze di alcun genere nello svolgimento di tali funzioni.

ART. 6 – INTEGRAZIONI FINANZIARIE DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)

L'Ufficio di Programmazione Zonale – su indicazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale – attribuisce annualmente all'Azienda i fondi derivanti da assegnazioni vincolate all'integrazione e al potenziamento del servizio, in quote distinte per ciascun Comune, a valere sul FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.). Per i Comuni che non aderiscono alla gestione associata del servizio, l'Azienda assicura la sola gestione amministrativa dei fondi in questione, che non vengono trasferiti ai Comuni ma gestiti direttamente dall'Azienda, nel rispetto dei vincoli di destinazione definiti dall'Assemblea distrettuale.

Per i Comuni in gestione associata i fondi provenienti dal F.N.P.S. vengono utilizzati dall'Azienda ad integrazione di quanto stanziato. Per i Comuni in gestione associata, l'Azienda – oltre al controllo amministrativo – assicura la presa in carico tecnica dell'utenza.

ART. 7 – SISTEMA INFORMATICO DEL SERVIZIO

L'Azienda individua in autonomia il Sistema Informatico di gestione del Servizio. I Comuni sono tenuti ad utilizzare la piattaforma scelta dall'Azienda, secondo quanto stabilito dalle LINEE GUIDA AMMINISTRATIVE del Servizio. L'utilizzo da parte dei Comuni delle tecnologie messe a disposizione dall'Azienda costituisce condizione essenziale per il funzionamento operativo del Servizio.

ART. 8 – GESTIONE DEL BUDGET

L'Azienda è autorizzata a sostenere i costi derivanti dal presente contratto solo ed esclusivamente nei limiti del budget impegnato dal Comune. Spese eccedenti il budget non determinano obblighi di pagamento per i Comuni né obblighi di erogazione del servizio da parte di Azienda.

ART. 9 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

L'Azienda fattura mensilmente le prestazioni erogate, corredando la fattura medesima con idonea rendicontazione delle prestazioni erogate. Il Comune corrisponde il pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 10 – TARIFFE ALL'UTENZA E CASISTICHE PARTICOLARI (MINORI CON GENITORI RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI)

Per i servizi e le prestazioni di cui al presente contratto la tariffazione all'utenza consegue ai rispettivi regolamenti comunali.

Nel caso di minori con genitori residenti in Comuni diversi, la quota di costo degli Enti è da intendersi dovuta per metà da ciascuno dei Comuni di residenza del singolo genitore. Azienda si farà carico di richiedere le compartecipazioni agli Enti.

ART. 11 – RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI

In relazione alla gestione dei servizi e alla erogazione delle prestazioni, l'Azienda è tenuta a rendicontazione periodica rispetto alle attività svolte, in termini di statistiche di produzione e di consumi. Azienda si interfacerà inoltre con il Comune qualora si dovessero evidenziare delle eventuali difficoltà di gestione e ottimizzazione del budget.

ART. 12 – ALTRI OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI

L'Azienda è tenuta ad erogare le prestazioni convenute a favore della cittadinanza residente inviata dal Comune e ad assicurare l'esercizio delle proprie competenze secondo le migliori prassi professionali. È tenuta altresì a ricercare il miglior coordinamento con i Servizi Sociali del Comune. Infine l'Azienda è tenuta all'obbligo di informativa riguardo le scelte gestionali che abbiano riflessi sull'organizzazione del Servizio.

Il Comune – a sua volta – concorre a garantire il buon funzionamento del servizio attraverso una costante collaborazione con l'Azienda in base alle proprie competenze professionali e garantendo la necessaria attenzione alle fasi di presa in carico dei bisogni dell'utenza coerentemente con quanto contenuto nelle LINEE GUIDA DEL SERVIZIO.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

L'Azienda ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di risarcimento di danni da parte di terzi riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere a seguito dell'applicazione del presente contratto è competente il foro di BUSTO ARSIZIO.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il contratto verrà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679, i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata. I dati personali saranno utilizzati per l'adempimento di obblighi contrattuali e di legge e non per usi commerciali, salvo specifica autorizzazione dell'utente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Rappresentante Legale dell'Azienda.

ART. 17 – REGIME FISCALE

Le prestazioni all'utenza sono qualificate come corrispettivi esenti IVA ex art. 10, comma 27 ter.

Il Rappresentante Legale del Comune

Il Rappresentante Legale dell'Azienda

Tariffario E.D.M. ex art. 4 – Anno 2021

Prestazioni educative al domicilio

PRESTAZIONE – TARIFFA ORARIA	<u>PREZZO (IMP.)</u>
TARIFFA ATTIVITA' EDUCATIVA (giorni non festivi dalle 07:00 alle 21:00)	€ 24,75

Nota 1: la fatturazione minima è per 30 minuti.

Nota 2: accessi di durata superiore a 30 minuti sono fatturati al prezzo del minuto effettivo.